

QUADRO RA e RB

## QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

A decorrere dal periodo 2016, i terreni:

**☐ posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola**

**☐ non si applica l'ulteriore rivalutazione dei redditi del 30% (art. 1 c. 512 L. 228/2012).**

**Nota:** in tali casi trova applicazione solo l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70% ex L. 662/96

inoltre, per i terreni:

- concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori **under 40 con la qualifica di coltivatore diretto/IAP** (ossia tale qualifica viene acquisita entro 2 anni dalla stipula del contratto)

- **non si applica neppure l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70%.**

## **TERRENI ESENTI IMU (cas. 9 “IMU non dovuta”)**

Considerato il principio di alternatività Irpef/IMU a decorrere dal periodo 2016, l'esenzione dall'IMU si applica ai terreni, alternativamente:

☐ ricadenti nelle aree montane o di collina delimitate (ex art.7 c. 1 lett. h) D.Lgs. 504/92 in base ai criteri individuati dalla CM 9/1993)

☐ posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP (indipendentemente dalla loro ubicazione)

☐ ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'All. A L. n. 448/2001 (v. RF 105/2015)

☐ ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile/ inusufruttabile

## QUADRO RB - REDDITO DEI FABBRICATI

### UNITÀ CONCESSA IN COMODATO TRA GENITORI E FIGLI

Considerato il principio di alternatività Irpef/IMU dal 2016 in relazione alle abitazioni concesso in comodato tra genitori e figli:

☐ ai fini IMU i **Comuni non possono più assimilare all'abitazione principale**

☐ si applica la riduzione dell'IMU nel **50% della base imponibile.**

**Casi particolari IMU: in conseguenza di tali modifiche, a col. 12 non può essere più indicato il codice "1" di esenzione totale da IMU **va utilizzato il codice "3".****

## **DATI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

In relazione alla compilazione della Sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione” si evidenzia:

a) il **ripristino dei codici identificativi dei contratti registrati telematicamente** (col. 4):

- 3P per le registrazioni telematiche tramite SIRIA/IRIS
- 3T per le registrazioni telematiche tramite mod. RLI o altri canali

b) la possibilità di compilare, **alternativamente:**

- il **codice identificativo del contratto**
- o i **dati relativi alla registrazione del contratto.**

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi fiscali](#) - [Servizi fiscali senza registrazione](#) - Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

## Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

Questa funzione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l'abbinamento del versamento al contratto.

**N.B.:** I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

### Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

Data di registrazione \*:

  

Provincia dell'ufficio di registrazione \*:

  

Inserire data  
registrazione e provincia

[Cerca](#)[Reimposta](#)

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm>

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi fiscali](#) - [Servizi fiscali senza registrazione](#) - Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

## Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

Questa funzione permette di reperire il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto da indicare nel modello F24 Elementi identificativi per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione (annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto). Il codice identificativo del contratto assicura l'abbinamento del versamento al contratto.

**N.B.:** I campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

### Ricerca codice identificativo del contratto di locazione

Ufficio di registrazione \*:  ?

Codice fiscale di una delle parti \*:  ?

Estremi del contratto

Serie \*:  ? Numero \*:  ? Sottonumero:  ?

### Riepilogo dati inseriti

- ∴ Data di registrazione: **12/01/2016**
- ∴ Provincia dell'ufficio di registrazione: **VERONA (VR)**

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



 [audio](#) - [altro audio](#)  
[altra immagine](#)

Codice di sicurezza:

[Reimposta](#)

Selezionare ufficio reg. ed inserire cod. fisc di una delle parti ed estremi del contratto

## DATI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio				
RB21	1	2	3	4	5	6	7 <b>alternativi</b>	8	9	10
RB22										
RB23										

**codice identificativo** del contratto **composto da 17 caratteri** reperibile nella **ricevuta di registrazione telematica** o nella **copia restituita dall'Ufficio** in caso di registrazione presso lo stesso.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)  
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di VERONA 1

Codice Identificativo del contratto T6H16T003949000FF

# QUADRO LM e RG

## sezione II^ del quadro LM

sono state inserite due colonne nelle quali indicare i dati dei redditi e delle perdite afferenti a ciascuna gestione previdenziale (artigiani e commercianti e gestione separata lavoratori autonomi); **ciò con l'obiettivo di evidenziare in modo più immediato l'imponibile contributivo.**

	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)	
LM34 Reddito lordo	1 0,00	2 0,00	3 0,00
LM35 Contributi previdenziali e assistenziali		1 0,00	2 0,00

## rigo LM40 (crediti d'imposta)

La novità interessa sia i soggetti in regime di vantaggio sia quelli forfettari, dove sono state inserite le colonne 9 e 11 dedicate rispettivamente ai nuovi crediti d'imposta relativi al bonus videosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 982, legge 208/15 e quello relativo al bonus scuola (articolo 1, commi da 145 a 150, legge 107/15).

	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato	
LM40 Crediti di imposta	5	6	7	8	
	,00	,00	,00	,00	
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Altri crediti d'imposta	13
	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	,00

# QUADRO - RG

**Eliminato il rigo RG21** nel quale andava indicata la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

inserimento, tra i componenti negativi, di cui al rigo RG23, di una colonna nella quale indicare la quota di reddito agevolabile ai fini della “Patent box”, relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo (art. 4, comma 4, del D.m. 30 luglio 2015).

<b>RG20</b> Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali										,00
<b>RG22</b> Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00				
<b>RG23</b> Reddito detassato										
						1	,00	2	,00	3 ,00

# QUADRO - RG

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 8-quater

Esimenti

RG41

Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
1	2	3	4 ,00	5 ,00
Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita			
11 ,00	12 ,00			

Nel “nuovo” rigo RG41 i soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero dovranno indicare (per le stabili organizzazioni già esistenti) i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione (art. 168-ter, comma 7, del TUIR).

# QUADRO - RG

per il rigo RG10 sono 16 i codici utilizzabili (numerati progressivamente dall'1 al 17) a cui va aggiunto il codice residuale "99" che identifica gli altri componenti positivi non espressamente elencati nei codici precedenti.

Resta il "buco" nella numerazione in quanto, come lo scorso anno non é previsto il codice 5, mentre è stato istituito il nuovo codice 16, da utilizzare per indicare l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR.

Il rigo RG22 denominato "altri componenti negativi" prevede, invece, 27 codici diversi numerati dal 2 al 29 (anche qui con un salto di numerazione dal codice 23 al 26) oltre a quello generico contraddistinto dal n. "99". In relazione ai codici di dettaglio istituiti va sottolineato come buona parte degli stessi è dedicata alle cosiddette deduzioni forfetarie riconosciute dal TUIR (ex art. 66) a favore delle imprese in contabilità semplificata (agenti di commercio, autotrasportatori, distributori di carburante ).

# ONERI E SPESE QUADRO RP

## QUADRO E ONERI E SPESE

### SPESE PER DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DA REMOTO

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 DL 63/2013 si applicano anche alle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016

☐ per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera

☐ di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative**

Sezione IV	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%								,00

**“7” Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto**

#### I dispositivi devono:

- mostrare con canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

### **SPESE PER DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DA REMOTO**

#### ***Adempimenti***

Per fruire della detrazione in commento è **necessario: compilare ed inviare a ENEA:**

☐ **l'Allegato E:** sia in caso di **semplice installazione**, **non connessa con la sostituzione del generatore** di calore o con l'installazione di pannelli solari che **nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore** di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007);

☐ **l' Allegato F:** in caso di installazione connessa con l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).

## QUADRO E ONERI E SPESE

### IVA SULL'ACQUISITO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

La L. 208/2015 ha introdotto una nuova tipologia di detrazione

spettante **nella misura del 50%**

sul pagamento dell'Iva sull'acquisto di immobili abitativi.

Ulteriori altre condizioni richieste per la detrazione:

l'acquisto deve essere effettuato **presso le imprese costruttrici;**

la detrazione **deve essere ripartita in 10 quote costanti** a partite dall'anno di sostenimento della spesa;

**cumulo della detrazione** con altre vigenti in materia di Irpef:

Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B		N. Rata		Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3	4
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati			,00	,00
		N. Rata		Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5	6	7
				,00	,00
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3	4
				,00	,00
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata		Importo IVA pagata	Importo rata
		1	2	3	4
				,00	,00
RP60	TOTALE RATE				,00

## IVA SULL'ACQUISITO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

- ➔ unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a **prescindere da ulteriori requisiti**. Infatti, la norma non limita il beneficio all'acquisto **dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso**.
- ➔ si ritiene possa applicarsi il criterio **dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza**, a condizione **che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale**
- ➔ ai fini della detrazione ed in applicazione del **principio di cassa**, è **necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel periodo di imposta 2016**. Pertanto **non è possibile** fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

### IVA SULL'ACQUISITO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di IRPEF **facendo attenzioni ad evitare duplicazioni sull'IVA.**

**Esempio:** contribuente che acquista da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", all'interno di un **fabbricato interamente ristrutturato**, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto:

☐ alla detrazione **del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto dell'immobile.**

Tale detrazione è pari ad € 4.000 ( $8.000 * 50\%$ );

☐ alla detrazione del 50% **calcolato sul 25% del costo dell'immobile rimasto a suo carico.** Tale detrazione è pari ad € 25.500 [ $(208.000 - 4.000) * 25\% = 51.000 * 50\%$ ].

### IVA SULL'ACQUISITO DI ABITAZIONI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

**Esempio:** un contribuente acquista da un'impresa costruttrice un'unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un **box pertinenziale**. Il costo complessivo dell'immobile, comprensivo della pertinenza è pari a € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000. Il costo di realizzazione del box è pari a € 10.000 più IVA pari a € 400. Il contribuente avrà diritto:

☐ alla detrazione **del 50% dell'IVA sull'acquisto** dell'immobile comprensivo della pertinenza, pari a € 4.000;

☐ alla detrazione sul costo di realizzazione del box **al netto dell'IVA portata in detrazione** riferita a tale costo, pari a € 10.200 (€ 10.400 – € 200). La detrazione **è pari al 50% di tale importo** e cioè € 10.200

\* 50% = € 5.100.

## CANONI DI LEASING PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione riguarda le **spese sostenute** per l'acquisto in leasing di immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale. **La detrazione è destinata ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020.** I requisiti da possedere all'atto della stipula del contratto di leasing immobiliare abitativo:

- ☐ un **reddito complessivo non superiore a € 55.000;**
- ☐ **non essere titolare di diritti di proprietà** su immobili a destinazione abitativa;
- ☐ l'immobile oggetto dell'operazione di leasing immobiliare abitativo deve essere **destinato dall'utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;**

## CANONI DI LEASING ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

❓ l'età del contribuente alla data della stipula del contratto (tale requisito, al pari di quello reddituale, rileva solo al momento della stipulazione del contratto):

a) sotto i 35 anni la detrazione spetta nella seguente misura:

- **importo annuo** non superiore a € 8.000;
- **importo massimo** del prezzo di riscatto di € 20.000;

b) da 35 anni in poi:

- **importo annuo** non superiore a € 4.000;
- **importo massimo** del prezzo di riscatto di € 10.000

RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
	1 giorno	mese	anno			
				2	3	4
					,00	,00

## CANONI DI LEASING PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Analogamente a quanto disposto per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto **di leasing è cointestato**, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente.

**esempio** nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto.

## QUADRO E ONERI E SPESE

### SPESE PER ARREDO IMMOBILI SOSTENUTE DA GIOVANI COPPIE

Riguarda la detrazione del 50% delle spese sostenute nell'anno 2016, **da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuale di pari importo** e calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a € 16.000.**

La detrazione **non è cumulabile** con il “*bonus mobili e grandi elettrodomestici*” di cui al citato art. 16, comma 2, del D.L. 63/2013. Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Le spese vanno indicate nel rigo RP58 della sezione III C

deve essere barrata se il requisito anagrafico è posseduto dal **coniuge o dal convivente *more uxorio***;

	Meno di 35 anni	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	<input type="checkbox"/>	2	3 ,00	4 ,00

### REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI ALLE PARTI:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016 o una coppia convivente *more uxorio da almeno tre anni (la condizione deve risultare esistente nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;*
- non superamento dei 35 anni di età, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia (requisito rispettato dai soggetti che compiono i 35 anni di età nell'anno 2016, indipendentemente dal giorno e mese in cui avviene);
- aver acquistato, nell'anno 2015 o 2016, a titolo gratuito o oneroso, un'immobile da adibire ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia nell'anno 2016. Per l'acquisto effettuato nel 2016, l'immobile può essere destinato ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'acquisto può essere effettuato anche da uno solo di essi. **In questo caso l'acquirente non deve aver superato i 35 anni nel 2016.**
- I requisiti oggettivi, che possono sussistere anche prima del verificarsi dei requisiti soggettivi sopra esposti (per esempio la detrazione spese nel caso di acquisto immobile ad aprile 2016, stipula rogito di acquisto a novembre 2016, immobile destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016), sono, in analogia al bonus mobili e grandi elettrodomestici, di cui all'art. 16, co. 2, D.L. 63/2013:
  - **deve trattarsi di mobili nuovi quali per esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile (C.M. 29/E/2013). Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Sono escluse a differenza del "bonus arredo" di cui all'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, con il quale la detrazione in commento non è cumulabile, le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**

## QUADRO E ONERI E SPESE

### CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA

La L. 28/2015 ha previsto una detrazione per le spese sostenute da persone fisiche (non imprenditori o professionisti)

- ☐ ai fini **dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**
- ☐ nonché per quelle connesse **ai contratti stipulati con istituti di vigilanza**

dirette alla prevenzione di attività criminali, **è riconosciuto un credito d'imposta** ai fini dell'imposta sul reddito, **nel limite massimo complessivo delle somme stanziare di 15 milioni di euro per l'anno 2016.**

# QUADRO E ONERI E SPESE

## CREDITO D'IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA

Il D.M. Economia e Finanze 06-12-2016, pubblicato in G.U. n. 298 del 22-12-2016, attuativo delle disposizioni agevolative in questione, ha disposto che:

- sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- per gli immobili adibiti ad uso promiscuo, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%;
- per gli immobili adibiti all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta spetta nella misura del 50%.

### Modalità, misure e fruizione del credito d'imposta:

- invio in maniera esclusivamente telematica, da effettuare direttamente o tramite intermediario, tramite il software "Creditovideosorveglianza", della richiesta nel periodo compreso tra il 20-02-2017 e il 20-03-2017 (Provvedimento n. 33037 del 14-02-2017 Entrate e Comunicato Stampa del 14-02-2017 Entrate);
- riconoscimento in base alla percentuale risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (15 milioni) e il credito d'imposta complessivamente richiesto. Tale misura sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017.
- L'importo del credito non utilizzato può essere fruito negli anni successivi senza alcun limite temporale;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
- dati da indicare nella richiesta: il codice fiscale proprio e del fornitore del bene o servizio, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivi di Iva, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;

## QUADRO E ONERI E SPESE

### ASSICURAZIONI PER I DISABILI GRAVI

- ☐ la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così (L. 104/1992, art. 3, co. 3).
- ☐ **pari al 19% della spesa sostenuta da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di € 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.**

## EROGAZIONI LIBERALI A TUTELA DELLE PERSONE DISABILI

Queste liberalità possono essere

**dedotte nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato**

e comunque nella misura massima di € 100.000 annui

se erogate in favore di:

**trust e fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.** Si considera tale anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti non profit che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

**Le spese vanno indicate nel rigo RP26 utilizzando il codice 12**

RP26 Altri oneri e spese deducibili

Codice

1

2

,00

# QUADRO E ONERI E SPESE

## SCHOOL BONUS

La L. 107/2015 ha introdotto **un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie private e degli enti locali**. Tale agevolazione è stata successivamente prorogata dalla L. 208/2015.

### **Le erogazioni liberali sono destinate:**

- ☐ alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- ☐ agli interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti

## QUADRO E ONERI E SPESE

### SCHOOL BONUS

#### **Il credito d'imposta (D.M. Istruzione 8/04/2016):**

☐ entità:

- **65%** delle erogazioni effettuate negli anni **2016 e 2017**;
- **50%** per quelle effettuate **nel 2018**;

☐ non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese;

☐ è soggetto **al limite massimo di € 100.000** per ciascun periodo d'imposta;

☐ è ripartito in **3 quote annue** di pari importo;

☐ spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali che provvedono ad indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione dell'erogazione liberale;

☐ spetta **ai soggetti titolari di reddito di impresa** che lo potranno utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dall'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, utilizzando il codice tributo 6873 "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - **SCHOOL-BONUS** - **art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107**" **istituito dalla R.M 115 del 19-12-2016. Inoltre è esente da imposte sui redditi e Irap).**

## QUADRO E ONERI E SPESE

**I versamenti, da effettuare distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria, devono riportare nella causale.**

**a) il cod. fisc. delle istituzioni scolastiche beneficiarie;**

**b) il cod. della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:**

**i. C1:** realizzazione di nuove strutture scolastiche;

**ii. C2:** manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;

**iii. C3:** sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;

**c) il cod. fisc. delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d'impresa**

## QUADRO E ONERI E SPESE

### SPESE DI ISTRUZIONE

Le spese di istruzione sostenute, sia per stesso che per i familiari a carico, per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado:

☐ attribuiscono una **detrazione del 19%**

☐ per un **importo annuo non superiore a € 564 (nell'anno 2015 era di € 400) per ciascun alunno o studente.**

Se la spesa riguarda più di uno studente, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

RP8	Altre spese	Codice spesa	<sup>1</sup> 12	<sup>2</sup> 564	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	<sup>1</sup> 12	<sup>2</sup> 564	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	<sup>1</sup> 12	<sup>2</sup> 564	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	,00

NOVITA' COMPENSAZIONI VISTO  
CONFORMITA'

**Sintesi:** la cd. “Manovra correttiva” ha introdotte una serie di disposizioni restrittive **in materia di utilizzo in compensazione dei crediti tributari**, la cui data di introduzione è stata chiarita con la RM 57/2017.

In particolare, è stato previsto quanto segue:

**-visto di conformità:** il limite di utilizzo oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità si **riduce da €. 15.000 da €. 5.000** per tutti i crediti tributari; la disposizione si applica **ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24/04/2017;**

**-violazioni al visto:** viene estesa al caso di utilizzo del credito in violazione alle disposizioni del visto di conformità **la procedura degli “atti di recupero”;**

**- mod. F24 Entratel/Fisconline:** i titolari di partita devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia Entrate in caso di compensazione per qualsiasi importo di crediti tributari (inclusi i crediti d’imposta da quadro RU); la disposizione sarà resa applicativa a decorrere dal 1/06/2017

In seguito alle modifiche evidenziate:

☐ viene **ridotto ad € 5.000 il limite di utilizzo annuo** del credito d'imposta oltre il quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo)

☐ ai fini:

☐ sia del **credito annuale Iva**

Deroga start-up innovative: il limite rimane fissato a € 50.000

☐ che degli **altri crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali**

mantenendo uniformato il limite.

# ATTENZIONE - RIMBORSO IVA E CREDITI IVA INFRANNUALI INVARIATI

La novità non si applica:

a) **al rimborso** Iva annuale: il visto di conformità è previsto (in assenza di garanzia e per i soli soggetti non “a rischio”) in caso di richiesta di rimborso di importo > €. 30.000

b) al credito Iva infrannuale (Mod TR); pertanto in caso di richiesta:

☐ **in compensazione: non vi è mai l’obbligo del visto** di conformità (che, peraltro, continua a costituire un plafond di utilizzo distinto rispetto al credito annuale Iva)

☐ **a rimborso:** si applicano i medesimi **concetti del rimborso Iva annuale.**

# **ATTENZIONE - RIMBORSO IVA E CREDITI IVA INFRANNUALI INVARIATI**

L'articolo 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi **di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando l'istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

In particolare, è necessario attestare che:

a) il **patrimonio netto non è diminuito**, rispetto alle **risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%**; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) **non risultano cedute**, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, **nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale**;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del riquadro nel modello. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

**ATTENZIONE – SANZIONI INVARIATE**: la norma non modifica le sanzioni applicabili; dunque:

- ⇒ per quanto la procedura adottata sia quella prevista per i crediti “inesistenti”
- ⇒ la sanzione applicabile **rimane quella del 30%** (art. 13 c. 1 Dlgs 471/97).



Si ricorda che il Dlgs 158/2015 (revisione del sanzionatorio) ha modificato art. 13 Dlgs 471/97 con la seguente disposizione, avente natura di “interpretazione autentica”:

CREDITO	DESCRIZIONE	SANZIONE
"INESISTENTE" (art. 13 c. 1 Dlgs 471/97)	- manca (in tutto o in parte) il presupposto costitutivo - la cui inesistenza non sia riscontrabile tramite controlli automatizzati (36-bis e 36-ter Dpr 600/73 o 54-bis Dpr 633/732)	dal 100% al 200%
"INUTILIZZABILE" (art. 13 c. 5 Dlgs 471/97)	utilizzo di crediti in violazione di regole di carattere procedurale (non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso)	30%

**DOPO IL DL 50/2017 (a decorrere dal 1° giugno 2017)**

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	<b>NEW</b> - CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	<b>ENTRATEL / FISCONLINE</b>
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

## **Bonus 80 Euro**

nel caso del bonus Renzi non ci troviamo di fronte ad imposte ma a qualcosa che è stato già anticipato al contribuente **da parte del sostituto d'imposta e che gli viene semplicemente restituito.**

Quindi **non c'è l'obbligo** di passare per i servizi telematici.

**I crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate**

# COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Le nuove regole sulle compensazioni introdotte dal DL 50/2017:

**?** non si applicano alle compensazioni orizzontali dei crediti emergenti da dichiarazioni **già presentate al 24/04/2017**.

Tra tali crediti vi sono:

**?** non solo il **credito IVA del mod. IVA 2017 (anno d'imposta 2016), scaduto al 28/02/2017**

**?** ma anche i crediti di **altre dichiarazioni, come, ad esempio:**

**?** le dichiarazioni del **periodo d'imposta 2015 (mod. Unico 2016, Irap 2016, ecc.)**

**?** le dichiarazioni del redditi/Irap relativi al 2016 di soggetti periodo d'imposta non solare

**fintantoché non risultino "rigenerati" in un a dichiarazione presentata dal 24/04/2017 in poi.**

**Credito Iva 2016 (cod. trib. 6099 anno 2016): si applicano ancora le vecchie regole:**

- obbligo di visto di conformità **per effettuare compensazioni orizzontali per importi > €. 15.000**
- **nessun limite per importi in compensazione inferiori a tale limite**

Dunque, la compensazione di un credito Iva superiore a €. 5.000 (ma inferiore a 15.000 €) derivante da un mod. Iva 2017 presentato entro il 28/02/2017 **non potrà essere scartato dei servizi telematici dell’Agenzia** (che dovranno quindi essere prontamente “revisionati” – v. oltre).

Al contrario nel caso in cui il contribuente presenti **a decorrere dal 24/04/2017**

**a) un modello Iva 2017 “tardivo” nei 90 giorni**

**b) una dichiarazione integrativa (del 2016 o anteriore)**

del mod. Iva

dei redditi/Irap/770

l’eventuale credito che ri viene **dovrà tenere conto dei nuovi limiti introdotti**

## **OBBLIGO DI F24 ENTRATEL O FINSONLINE**

Per quanto attiene l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia per l'F24 che porti in compensazione un credito di qualsiasi importo, la RM 57 chiarisce che, "in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche"

☐ tale obbligo **decorrerà solo a partire dal 1/06/2017**

**N.B.: si noti che i servizi telematici dell'Agenzia già scartavano gli F24 con compensazioni > ad €. 5.000 relative a dichiarazioni prive del visto di conformità, essendosi quindi immediatamente adeguati ai nuovi limiti.**

Peraltro, in ossequio alle disposizioni dello Statuto delle Contribuente, il nuovo obbligo si ritiene possa entrare in funzione solo decorsi 60 giorni dal 24/04/2017.

**• Il visto per i crediti di imposte sui redditi può essere apposto entro il termine di presentazione della dichiarazione?**

Si, c'è una differenza nell'apposizione dei visti. Se le imposte di cui parliamo vogliono essere compensate sono **quelle IVA, la compensazione può avvenire solo dopo che è stata presentata la dichiarazione IVA**. Invece, nel caso **di altre imposte**, non è necessaria questa presentazione anticipata. Il visto **può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno.**